*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 111° — Numero 202

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

Roma - Martedì, 11 agosto 1970

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139**
**AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508**



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI ED ESAMI



# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1970, n. **580.**

**Modificazioni allo statuto dell'Associazione italiana allevatori, con sede in Roma.**

N. 580. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste viene approvata la modifica all'art. 6 dello statuto dell'Associazione italiana allevatori, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto* 1970
*Atti del Governo, registro n.* 237, *foglio n.* 2. — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1970, n. **581.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione - centro di addestramento professionale « Alberto Simonini », con sede in Reggio Emilia.**

N. 581. Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione - centro di addestramento professionale « Alberto Simonini », con sede in Reggio Emilia.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto* 1970
*Atti del Governo, registro n.* 237, *foglio n.* 1. — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1970.

**Nomina del direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel testo modificato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438;

Visto il proprio decreto in data 2 giugno 1960, con il quale l'avv. Corrado Bertagnolio è stato nominato direttore generale dell'istituto predetto;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo in data 28 dicembre 1960, relativa alla regolamentazione dello stato giuridico e del trattamento economico del direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, approvata con decreto ministeriale del 21 gennaio 1961;

Visto che il contratto di impiego del direttore generale dell'istituto, avv. Corrado Bertagnolio, è scaduto il 2 giugno 1970;

Constatata la necessità di procedere alla nomina del nuovo direttore generale dell'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'istituto predetto;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Corrado Bertagnolio cessa dalla carica di direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con effetto dal 2 giugno 1970.

Art. 2.

A decorrere dalla data del presente decreto, il dottor Emanuele Mario Bosio è nominato direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1970

SARAGAT

DONAT-CATTIN — COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1970*
*Registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 124*

(7738)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1970.

**Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia, in Roma, de « L'Union des assurances de Paris - L'Union Vie ».**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, in Roma, de « L'Union des assurances de Paris - L'Union Vie », intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio in sostituzione degli analoghi attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio in sostituzione dei corrispondenti compresi nella seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia, in Roma, de « L'Union des assurances de Paris - L'Union Vie »:

Tariffa XII, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà ancora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta crescente, in proporzione dei premi pagati, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 21 luglio 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(7756)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1970.

**Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « Unione subalpina di assicurazione », con sede legale in Torino.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Unione subalpina di assicurazione », con sede legale in Torino e direzione generale in Milano, intesa ad ottenere la approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le seguenti condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « Unione subalpina di assicurazione », con sede legale in Torino e direzione generale in Milano:

Tariffa VII/index (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile finchè è in vita l'assicurato;

Tariffa VII a.t.c./index (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Tariffa VII/2/index, relativa all'assicurazione su due teste di una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile fino al primo decesso;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita immediata vitalizia adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 21 luglio 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(7754)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1970.

**Approvazione di tariffe e condizioni di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla società per azioni « La Vittoria », compagnia di assicurazioni generali, con sede legale in Milano.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « La Vittoria », compagnia di assicurazioni generali, con sede

legale in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni « La Vittoria », compagnia di assicurazioni generali, con sede legale in Milano:

Tariffa 60 R (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile finchè è in vita l'assicurato;

Tariffa 65 R (5-10) (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita immediata certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

Tariffa 66 R, relativa all'assicurazione su due teste, di una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile fino al primo decesso;

Tariffa 66 R (II°), relativa all'assicurazione su due teste, di una rendita immediata adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, reversibile interamente o parzialmente sulla testa sopravvivente;

Condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita immediata vitalizia adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 21 luglio 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(7753)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1970.

**Sostituzione di un componente della commissione per la decisione dei ricorsi amministrativi presentati avverso le liquidazioni effettuate dall'Ente nazionale per l'energia elettrica.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, concernente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Enel;

Visto il decreto del Ministro per l'industria e commercio in data 3 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 325 del 16 dicembre 1963, concernente la costituzione della commissione prevista dal n. 5 dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e istituita dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, per la decisione dei ricorsi amministrativi presentati avverso le liquidazioni effettuate dall'Enel;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1966 con il quale veniva chiamato a far parte della commissione di cui al comma precedente il dott. ing. Francesco Plotti in sostituzione del dott. ing. Luigi Fortini;

Ritenuto che si rende necessario procedere alla nomina di altro componente in seno alla commissione in sostituzione del dott. ing. Francesco Plotti che dal 1° settembre 1970 cessa di far parte della commissione stessa;

Decreta:

Il dott. ing. Pietro Vecellio, con decorrenza dal 1° settembre 1970 è chiamato, in qualità di membro, a far parte della commissione per la decisione dei ricorsi amministrativi presentati avverso le liquidazioni effettuate dall'Enel, costituita con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio in data 3 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 325 del 16 dicembre 1963, in sostituzione del dott. ing. Francesco Plotti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1970

*Il Ministro*: GAVA

(7746)

---

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1970.

**Norme per l'accertamento, la liquidazione ed il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali e sintetiche di produzione nazionale per l'anno finanziario 1970.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27;

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 940;

Vista la legge 22 marzo 1951, n. 205;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 14 febbraio 1954, n. 5;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309;

Vista la legge 18 maggio 1967, n. 387;

Vista la legge 29 maggio 1967, n. 370;

Visto il decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 900, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1967, numero 1155;

Visto il decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24;

Visto il decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1969, n. 478;

Visto il decreto-legge 1° maggio 1970, n. 195, convertito, con modificazioni, nella legge 1° luglio 1970, n. 415, (art. 6-*bis*);

Ritenuta l'opportunità di disciplinare l'accertamento, la liquidazione e il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui filati di produzione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sui filati, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, riscossa per i filati di produzione nazionale col sistema dell'abbonamento, è liquidata mediante l'applicazione delle misure unitarie di imposta stabilite dal seguente art. 2, salvo le eccezioni previste nello stesso articolo.

Art. 2.

L'abbonamento previsto dal precedente art. 1, è stabilito per le singole categorie di produttori di filati mediante l'applicazione delle seguenti misure unitarie di imposta valevoli per l'anno finanziario 1970:

1) categoria cotonieri di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 19 luglio 1969 compresi i filati costituiti da fiocco di fibre artificiali o sintetiche in quantità superiore al 70 % in mista intima con lino, canapa o ramié: l'imposta di fabbricazione è sospesa fino al 31 dicembre 1971;

2) categoria canapieri-linieri:

comprende i fabbricanti di:

*a*) filati pettinati e cardati di canapa, di lino, di ramié, di agave, di manila, di sisal, di cocco, di sparto, di ginestra e di gelsolino ed i filati cardati delle relative stoppe, prodotti con i filatoi ad aletta:

| Turno giornaliero di lavorazione | Misure unitarie d'imposta per fuso-anno con fusi di scartamento | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | fino a 63,5 mm. | più di 63,5 fino a 88,9 mm. | più di 88,9 fino a 101,6 mm. | più di 101,6 fino a 203,2 mm. | più di 203,2 fino a 228,6 mm. | più di 228,6 fino a 254 mm. | più di 254 mm. |
| 1° turno . . . | 2.625 | 2.907 | 3.150 | 3.787 | 4.200 | 4.700 | 5.000 |
| 2° turno . . . | 2.297 | 2.544 | 2.756 | 3.314 | 3.675 | 4.112 | 4.375 |
| 3° turno . . . | 2.100 | 2.325 | 2.520 | 3.030 | 3.360 | 3.760 | 4.000 |

Per i filati di canapa prodotti con fusi di scartamento più di 203,2 fino a 228,6 millimetri; più di 228,6 fino a 254 millimetri; più di 254 millimetri, le relative misure unitarie d'imposta sopra stabilite sono applicabili soltanto se detti filati misurino non più di 890 metri per chilogrammo. Qualora i filati stessi misurino più di 890 metri per chilogrammo le misure d'imposta suddette sono aumentate del 20 %.

Per i filati di sisal e di manila prodotti con fusi di scartamento più di 203,2 fino a 228,6 millimetri; più di 228,6 fino a 254 millimetri; più di 254 millimetri, le relative misure unitarie d'imposta sopra stabilite, sono rispettivamente aumentate dell'8 %, del 100 % e del 120 %.

Per scartamento del fuso deve intendersi l'altezza utile del rocchetto, ossia la distanza fra le facce interne delle flange del rocchetto stesso;

*b*) filati costituiti con le materie prime di cui alla sopra indicata lettera *a*) prodotti con filatoi a campana sistema centrifugo:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 6.200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 5.425 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.960 per fuso-anno;

*c*) filati costituiti con le materie prime di cui alla sopra indicata lettera *a*), prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.500 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.200 per fuso-anno.

Per i filati di sisal e di manila prodotti con filatoi a campana sistema centrifugo le misure unitarie d'imposta di cui alla lettera *b*) sono aumentate del 140 %.

Per i filati costituiti da lino, canapa o ramié in quantità superiore al 30 % in mista intima con fiocco di fibre artificiali o sintetiche si applicano le misure unitarie d'imposta di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente paragrafo, a seconda del tipo di filatoio impiegato.

Per questa categoria le misure unitarie d'imposta sono calcolate al netto della quota parte dei filati esportati all'estero e pertanto, nessun rimborso compete all'atto della esportazione dei filati e dei rispettivi manufatti e confezioni.

3) categoria jutieri:

comprende i produttori di filati di juta:

*a*) filati di juta prodotti con filatoi diversi da quelli a campana sistema centrifugo:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4.000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.500 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3.200 per fuso-anno;

*b*) filati di juta prodotti con filatoi a campana sistema centrifugo:

1° turno giornaliero di lavorazione: L. 8.370 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 7.325 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 6.695 per fuso-anno.

La categoria non ha diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati, perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati all'esportazione.

4) categoria lanieri:

Alfa - *a*) - I, II, III, IV e *b*) - I, II, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 19 luglio 1969: l'imposta di fabbricazione è sospesa fino al 31 dicembre 1971.

Alfa - *b*), III) costituiti da fiocco di fibra artificiale o sintetica in mista intima con cascami di seta (burretta) in quantità superiore al 25 % ma non al 50 %, misuranti non più di 16.000 metri per chilogrammo prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.042 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 912 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 834 per fuso-anno.

Per i filati cardati costituiti da materie prime come quelli di cui al n. 4-alfa), *b*), I) e II) dell'art. 2 del decreto ministeriale 19 luglio 1969 nonchè per i filati pre-

visti dal presente paragrafo, prodotti in fabbriche provviste di banchi di stiro, l'imposta di fabbricazione è sospesa fino al 31 dicembre 1971.

Alfa-*c*); Beta-*a*) e *b*) di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 19 luglio 1969: l'imposta di fabbricazione è sospesa fino al 31 dicembre 1971.

5) categoria filandieri di seta:

*comprende i produttori di filati di seta:*

bacinella per la trattura della seta fino a 8 capi, L. 52 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta da 9 a 12 capi, L. 70 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta da 13 a 16 capi, L. 77 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella con un numero di capi superiore a 16, L. 77 più L. 5 per ogni capo oltre i 16 capi, per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per i filati di doppio fino a 2 capi, L. 88 per ogni capo e per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per i filati di doppio, munita di dispositivo per la ricerca automatica del capo-bava, L. 38 per ogni capo e per ogni giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura automatica della seta (tipo giapponese) L. 5 per ogni capo e per ogni giorno di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultano superiori a otto per giornata.

La categoria non ha diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati, perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati all'esportazione.

6) categoria filatori di cascami di seta:

*a*) filati pettinati (chappe):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 355 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 310 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 284 per fuso-anno;

*b*) filati cardati (burretta):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 340 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 300 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 272 per fuso-anno.

*c*) filati di fiocco di fibra artificiale o sintetica di lunghezza da 70 millimetri o più in mista intima con cascami di seta, misuranti 55.000 metri o più per chilogrammo:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 585 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 511 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 468 per fuso-anno.

Per i filati costituiti da solo fiocco di fibra artificiale o sintetica l'imposta di fabbricazione è sospesa fino al 31 dicembre 1971.

Per i filati di fiocco di fibra artificiale o sintetica contenenti in mista intima cascami di seta in quantità superiore al 50 % si applicano, indipendentemente dalla lunghezza della fibra di fiocco e dalla lunghezza per chilogrammo di filato, le misure unitarie d'imposta previste al precedente paragrafo 6-*c*).

La categoria non ha diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati all'esportazione.

7) categoria dei filatori di fibre artificiali alla viscosa ed all'acetato a filamento continuo (compresi lamette e loro filati, monofili ed i filati di lanasel, lanalux e simili):

*a*) filati di fibre artificiali alla viscosa a filamento continuo ottenuti negli stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno, accertata per il periodo 1° luglio 1968-30 giugno 1969 è risultata:

I) non superiore a kg. 525 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 37.380;

II) superiore a kg. 525 ma non a kg. 600 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, lire 37.940;

III) superiore a kg. 600 ma non a kg. 750 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, lire 37.380;

IV) superiore a kg. 750 ma non a kg. 880 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, lire 51.509;

V) superiore a kg. 880 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 37.380;

*b*) filati di fibre artificiali all'acetato a filamento continuo per ogni filiera in attività per 365 giorni dell'anno, L. 240.609.

Per le categorie dei filatori di cui ai precedenti paragrafi 7-*a*) e 7-*b*) la determinazione dei canoni è fatta su tutta la produzione quindi per i filati e relativi manufatti e confezioni esportati all'estero compete la restituzione dell'imposta fino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale col quale saranno dettate le norme per l'accertamento e la riscossione della imposta di fabbricazione sui filati per il successivo anno 1971.

8) categoria filatori di fibre artificiali al cuprammonio a filamento continuo (compresi lamette e loro filati, monofili ed i filati di lanasel, lanalux e simili):

per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 9.225.

9) categoria filatori di fibre artificiali alla viscosa a filamento continuo ad alta resistenza:

per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 74.290.

Le categorie di cui ai paragrafi 8) e 9) non hanno diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta dei prodotti destinati alla esportazione.

10) categoria filatori di fibre sintetiche a filamento continuo (compresi lamette e loro filati, monofili ed i filati di lanasel, lanalux e simili):

*a*) filati di fibre poliammidiche ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1968-30 giugno 1969 è risultata:

I) non superiore a kg. 6.300 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.017.789;

II) superiore a kg. 6.300 ma non a kg. 6.425 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.269.363;

III) superiore a kg. 6.425 ma non a kg. 6.800 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.220.177;

IV) superiore a kg. 6.800 ma non a kg. 8.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.182.798;

V) superiore a kg. 8.000 ma non a kg. 8.785 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.903.592;

VI) superiore a kg. 8.785 ma non a kg. 10.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.959.174;

VII) superiore a kg. 10.000 ma non a kg. 15.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.039.197;

VIII) superiore a kg. 15.000 ma non a kg. 18.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.079.556;

IX) superiore a kg. 18.000 ma non a kg. 20.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.596.659;

X) superiore a kg. 20.000 ma non a kg. 25.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.079.556;

XI) superiore a kg. 25.000 ma non a kg. 26.600 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 4.703.187;

XII) superiore a kg. 26.600 ma non a kg. 26.950 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.442.017;

XIII) superiore a kg. 26.950 ma non a kg. 30.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.079.556;

XIV) superiore a kg. 30.000 ma non a kg. 31.600 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.116.370;

XV) superiore a kg. 31.600 ma non a kg. 35.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.079.556;

XVI) superiore a kg. 35.000 ma non a kg. 37.800 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 6.795.351;

XVII) superiore a kg. 37.800 ma non a kg. 44.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.585.380;

XVIII) superiore a kg. 44.000 ma non a kg. 50.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 4.946.684;

XIX) superiore a kg. 50.000 ma non a kg. 54.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.125.826;

XX) superiore a kg. 54.000 ma non a kg. 60.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.079.556;

XXI) superiore a kg. 60.000 ma non a kg. 73.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 6.923.378;

XXII) superiore a kg. 73.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.079.556;

*b*) filati di fibre poliammidiche ad alta resistenza ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1968-30 giugno 1969 è risultata:

I) non superiore a kg. 35.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.787.082;

II) superiore a kg. 35.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 4.773.061;

*c*) filati di fibre poliestere ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1968-30 giugno 1969 è risultata:

I) non superiore a kg. 5.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.273.188;

II) superiore a kg. 5.000 ma non a kg. 15.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.046.126;

III) superiore a kg. 15.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.273.188;

*d*) filati di fibre poliestere ad alta resistenza, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.047.499;

*e*) filati di fibre di polistirolo ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1968-30 giugno 1969 è risultata:

I) non superiore a kg. 34.000 per ogni filiera in attività continua per 10 ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi dell'anno, L. 712.108;

II) superiore a kg. 34.000 ma non a kg. 40.000 per ogni filiera in attività continua per 10 ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi dell'anno, L. 873.717;

III) superiore a kg. 40.000 per ogni filiera in attività continua per 10 ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi dell'anno, L. 1.313.928.

Per le categorie dei filatori di cui ai precedenti paragrafi 10-*a*), 10-*b*), 10-*c*), 10-*d*) e 10-*e*) la determinazione dei canoni è fatta su tutta la produzione, quindi per i filati e relativi manufatti e confezioni esportati all'estero compete la restituzione dell'imposta fino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale col quale saranno dettate le norme per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di fabbricazione sui filati per il successivo anno 1971;

*f*) filati di fibre polivinilíche ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1968-30 giugno 1969 è risultata:

I) non superiore a kg. 23.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 741.306;

II) superiore a kg. 23.000 ma non a kg. 33.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 828.259;

III) superiore a kg. 33.000 ma non a kg. 50.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.698.647;

IV) superiore a kg. 50.000 ma non a kg. 60.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.100.404;

V) superiore a kg. 60.000 ma non a kg. 62.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.210.235;

VI) superiore a kg. 62.000 ma non a kg. 67.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.658.969;

VII) superiore a kg. 67.000 ma non a kg. 72.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.873.460;

VIII) superiore a kg. 72.000 ma non a kg. 74.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.015.687;

IX) superiore a kg. 74.000 ma non a kg. 76.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.034.354;

X) superiore a kg. 76.000 ma non a kg. 78.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.074.625;

XI) superiore a kg. 78.000 ma non a kg. 90.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.116.997;

XII) superiore a kg. 90.000 ma non a kg. 95.900 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.375.053;

XIII) superiore a kg. 95.900 ma non a kg. 100.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.521.779;

XIV) superiore a kg. 100.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.271.434;

*g*) filati di fibre polietileniche ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1968-30 giugno 1969 è risultata:

I) non superiore a kg. 5.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 121.002;

II) superiore a kg. 5.000 ma non a kg. 8.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 331.559;

III) superiore a kg. 8.000 ma non a kg. 8.500 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 546.612;

IV) superiore a kg. 8.500 ma non a kg. 9.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 370.859;

V) superiore a kg. 9.000 ma non a kg. 9.800 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 166.450;

VI) superiore a kg. 9.800 ma non a kg. 10.200 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 422.407;

VII) superiore a kg. 10.200 ma non a kg. 10.800 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 451.675;

VIII) superiore a kg. 10.800 ma non a kg. 11.200 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 286.467;

IX) superiore a kg. 11.200 ma non a kg. 11.300 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 384.902;

X) superiore a kg. 11.300 ma non a kg. 11.400 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 476.827;

XI) superiore a kg. 11.400 ma non a kg. 11.500 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 325.953;

XII) superiore a kg. 11.500 ma non a kg. 11.800 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 488.328;

XIII) superiore a kg. 11.800 ma non a kg. 13.500 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 42.703;

XIV) superiore a kg. 13.500 ma non a kg. 15.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 239.199;

XV) superiore a kg. 15.000 ma non a kg. 15.500 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 374.643;

XVI) superiore a kg. 15.500 ma non a kg. 16.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 358.658;

XVII) superiore a kg. 16.000 ma non a kg. 16.500 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 674.907;

XVIII) superiore a kg. 16.500 ma non a kg. 17.500 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 478.259;

XIX) superiore a kg. 17.500 ma non a kg. 20.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 759.348;

XX) superiore a kg. 20.000 ma non a kg. 23.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 863.219;

XXI) superiore a kg. 23.000 ma non a kg. 29.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 1.177.081;

XXII) superiore a kg. 29.000 ma non a kg. 30.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 1.184.714;

XXIII) superiore a kg. 30.000 ma non a kg. 34.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 415.291;

XXIV) superiore a kg. 34.000 per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 1.366.601.

L'imposta di cui al precedente paragrafo 10-*g*) commi I), II), III), IV), V), VI), VII), VIII), IX), X), XI), XII), XIII), XIV), XV), XVI), XVII), XVIII), XIX), XX), XXI), XXII), XXIII) e XXIV), nonchè quella stabilita al paragrafo 10-*e*) commi I), II) e III) è aumentata proporzionalmente se le ore e le giornate lavorative risultano rispettivamente superiori a otto o dieci ore per giornata e a 285 giorni lavorativi dell'anno;

*h*) filati di fibre polipropileniche ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno, accertata per il periodo 1° luglio 1968-30 giugno 1969 è risultata:

I) non superiore a kg. 25.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 308.001;

II) superiore a kg. 25.000 ma non a kg. 30.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 419.872;

III) superiore a kg. 30.000 ma non a kg. 40.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 616.002;

IV) superiore a kg. 40.000 ma non a kg. 50.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.529.535;

V) superiore a kg. 50.000 ma non a kg. 58.050 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.292.082;

VI) superiore a kg. 58.050 ma non a kg. 60.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.295.832;

VII) superiore a kg. 60.000 ma non a kg. 100.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 4.443.488;

VIII) superiore a kg. 100.000 ma non a kg. 200.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.039.776;

IX) superiore a kg. 200.000 ma non a kg. 300.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 5.981.058;

X) superiore a kg. 300.000 ma non a kg. 430.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.461.352;

XI) superiore a kg. 430.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 8.301.505.

*i*) filati di fibre poliacriliche ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno, accertata per il periodo 1° luglio 1968-30 giugno 1969 è risultata:

I) non superiore a kg. 4.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 446.626;

II) superiore a kg. 4.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.290.158.

Per la categoria di cui al presente paragrafo 10-*i*) commi I) e II) la determinazione del canone è fatta su tutta la produzione, pertanto i filati e relativi manufatti e confezioni esportati all'estero compete la restituzione dell'imposta fino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale col quale saranno dettate le norme per l'accertamento e la riscossione dell'imposta di fabbricazione sui filati per il successivo anno 1971.

11) categoria produttori di filati di vetro:

*a*) filati di vetro a filamento continuo ottenuti in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1968-30 giugno 1969 è risultata:

I) non superiore a kg. 76.500 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.612.467;

II) superiore a kg. 76.500 ma non a kg. 100.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.423.254;

III) superiore a kg. 100.000 ma non a kg. 120.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.069.485;

IV) superiore a kg. 120.000 per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 4.866.833.

I filati di vetro di cui al comma III) del precedente paragrafo 11-*a*) per essere ammessi al pagamento della imposta nella misura stabilita nello stesso comma III) debbono essere costituiti da un numero di capi non inferiore a 20 privi di torsione con una tolleranza massima di 10 eliche per metro, composti di bave aventi un diametro superiore a 7 micron rese aderenti le une alle altre a mezzo bozzima priva di amidi.

*b*) filati di vetro a filamento discontinuo costituiti di fibre ottenute per estrusione della massa di vetro fuso attraverso i fori della filiera in stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1968-30 giugno 1969 è risultata:

I) non superiore a kg. 26.000 per ogni filiera producente fasci di filamenti destinati a costituire filati a fibra discontinua con o senza anima, in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 537.470;

II) superiore a kg. 26.000 ma non a kg. 30.000 per ogni filiera producente fasci di filamenti destinati a costituire filati a fibra discontinua con o senza anima, in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 575.400;

III) superiore a kg. 30.000 per ogni filiera producente fasci di filamenti destinati a costituire filati a fibra discontinua con o senza anima, in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 629.389.

*c*) filati di vetro a filamento discontinuo costituiti di fibre ottenute per fusione di bacchette di vetro, per ogni macchina producente fasci di filamenti destinati a costituire filato a fibra discontinua, con o senza anima, in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.127.055.

Le misure unitarie d'imposta stabilite per le categorie 7), 8), 9), 10 e 11) calcolate sulla base degli elementi tecnici di produzione rilevati dagli uffici nel periodo 1° luglio 1968-30 giugno 1969 sono applicabili soltanto nei confronti degli stabilimenti presso i quali detti elementi tecnici vennero accertati.

I filati di cui ai paragrafi 10-*f*), 10-*g*) e 10-*h*) e alla categoria 11) non hanno diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati, in quanto le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente al prodotto destinato all'esportazione.

12) categoria filatori a mano di canapa:

per i filati di canapa misuranti, per ogni chilogrammo, più di 890 metri, ottenuti da filatori a mano per ogni gancio (uncino o raggino), L. 30 per giornata di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultano superiori a otto per giornata.

La categoria non ha diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati, perchè la relativa misura unitaria è calcolata al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati alla esportazione.

Art. 3.

Agli effetti della determinazione del canone annuo di abbonamento per l'anno finanziario 1970 i fabbricanti di filati debbono far pervenire, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di conferma o di rettifica della denuncia già a suo tempo presentata a termini dell'art. 3 del decreto ministeriale 19 luglio 1969.

Qualora durante il corso dell'abbonamento venga variato il tipo oppure aumentato il numero dei filatoi o delle macchine da filiera, rispetto a quelli denunciati a termini dell'art. 4, lettera *a*), del decreto ministeriale 27 febbraio 1947 e convenzionati, i fabbricanti debbono farne comunicazione, almeno 12 ore prima dell'avvenuta modifica, al competente ufficio tecnico per il conseguente aggiornamento della convenzione e del canone di abbonamento.

Ogni variazione apportata durante lo stesso periodo di abbonamento agli elementi indicati nelle lettere *b*) e *c*) della denuncia prevista dall'art. 4 del decreto ministeriale indicato al precedente secondo comma e che comunque comporti un aumento d'imposta deve essere comunicata a mezzo telegrafo, almeno 12 ore prima dell'inizio della variazione, al competente ufficio tecnico che dispone per i controlli del caso e provvede per la conseguente liquidazione della maggiore imposta dovuta.

Art. 4.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia di cui al precedente art. 3 e fatti gli opportuni accertamenti, procede nei confronti di ogni ditta fabbricante alla determinazione del canone di abbonamento ed alla stipulazione della relativa convenzione.

La convenzione deve contenere:

*a*) gli estremi della denuncia e gli elementi necessari per la determinazione del canone risultanti dalla denuncia stessa e dagli accertamenti d'ufficio;

*b*) l'ammontare del canone e le modalità di pagamento;

*c*) gli obblighi della ditta e l'esplicito richiamo alle sanzioni previste per le eventuali violazioni.

La convenzione è valida per il periodo a cui si riferisce l'abbonamento ed è stipulata con i singoli fabbricanti o con i loro mandatari.

Nei confronti dei produttori di filati per i quali sono state stabilite nel presente decreto nuove misure unitarie d'imposta oppure le predette misure risultino variate rispetto a quelle dell'anno precedente si procederà, per ciascuna ditta fabbricante, a termini dell'art. 5 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, al conguaglio della imposta a far tempo dal 1° gennaio 1970.

Art. 5.

La convenzione prevista al precedente art. 4, mentre impegna la ditta dal momento della sottoscrizione, diviene efficace ed obbligatoria per l'amministrazione all'atto dell'approvazione da parte dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, salvo eventuali rettifiche dipendenti da errori o da inesatte interpretazioni delle disposizioni riguardanti la stipulazione della convenzione stessa.

Qualora nel corso dell'abbonamento vengano attivati particolari nuovi tipi di filatoi o macchine da filiera oppure siano prodotti filati con sistemi di lavorazione diversi da quelli previsti nel presente decreto o per i quali gli elementi tecnici di produzione non furono tenuti presenti nel calcolo delle misure unitarie d'imposta contemplate nello stesso decreto, le relative misure saranno stabilite dal Ministero delle finanze previo accertamento in fabbrica dei necessari elementi tecnici.

Art. 6.

Qualora il fabbricante ometta di presentare la denuncia prescritta dal precedente art. 3, il canone di abbonamento è stabilito dall'ufficio tecnico competente sulla base dei dati eventualmente in suo possesso o acquisiti mediante accertamento diretto presso le fabbriche.

La stessa procedura di cui al precedente comma sarà seguita nei confronti di quei fabbricanti che, per qualsiasi motivo, si rifiutino di firmare l'atto di convenzione per discordanze sorte circa la determinazione del canone di abbonamento.

Contro la determinazione del canone stabilita come sopra d'ufficio la ditta può produrre ricorso al Ministero delle finanze nel termine perentorio di quindici giorni da quello della notifica della determinazione stessa.

Il ricorso non sospende l'obbligo di pagamento della rata del canone impugnato.

Art. 7.

Qualora la liquidazione e il pagamento dell'imposta vengano effettuati nei modi stabiliti dall'art. 6 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, il fabbricante, almeno cinque giorni prima dell'inizio della lavorazione, deve presentare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, distintamente per ciascun filatoio o macchina da filiera, apposita dichiarazione mensile di lavoro nella quale deve essere indicato:

1) il nominativo del fabbricante, l'ubicazione della fabbrica, il periodo di lavorazione;

2) la qualità della materia prima da lavorare;

3) il titolo medio dei filati da produrre;

4) la produttività media oraria per ogni fuso o filiera;

5) il numero dei fusi o filiere attivi;

6) la quantità dei filati da ottenere, distintamente per titolo;

7) gli estremi della quietanza della competente sezione provinciale di tesoreria da allegare alla dichiarazione di lavoro, comprovante il pagamento dell'imposta.

Ove il fabbricante intenda apportare variazioni alla dichiarazione di lavoro principale, per produrre un quantitativo di filati maggiore di quello in essa indicato, deve almeno due giorni prima di attuarle, presentare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione dichiarazione di lavoro suppletiva per la produzione eccedente quella già dichiarata, corredata della quietanza della sezione provinciale di tesoreria comprovante il versamento della corrispondente imposta di fabbricazione.

L'ufficio tecnico verifica l'esattezza della dichiarazione suppletiva e procede alla liquidazione della imposta relativa.

Art. 8.

La liquidazione e il pagamento dell'imposta di fabbricazione nei confronti dei fabbricanti di lamette e simili artificiali e sintetiche di cui all'art. 7 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, sono effettuati col sistema della dichiarazione mensile di lavoro.

A tal uopo i fabbricanti interessati sono tenuti a presentare distintamente per ciascuna macchina taglierina la dichiarazione di cui al primo comma al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello al quale si riferisce la lavorazione.

In detta dichiarazione di lavoro costituita da più gruppi di tre fogli a ricalco, numerati e vidimati dall'U.T.I.F. deve essere indicato:

1) il nominativo del fabbricante e l'ubicazione della fabbrica;

2) il numero distintivo, il tipo, l'anno di costruzione e la lunghezza utile dell'albero porta lame della taglierina.

Il fabbricante ha inoltre l'obbligo di indicare, prima di iniziare la lavorazione, l'orario di lavoro giornaliero e di annotare via via durante ciascuna giornata lavorativa gli altri elementi indicati nel modello di dichiarazione di lavoro allegata al decreto ministeriale 21 dicembre 1967.

Saltuariamente l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verificherà direttamente in fabbrica l'esattezza dei dati riportati nella dichiarazione di lavoro e preleverà congrui campioni delle lamette prodotte da trasmettere al Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette per il controllo della qualità e del titolo delle lamette stesse.

Art. 9.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ricevuta la dichiarazione di lavoro di cui al precedente art. 8 provvede subito al controllo della dichiarazione stessa e alla liquidazione della relativa imposta.

L'importo della imposta come sopra liquidata sarà notificato non oltre il giorno dieci del mese successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione alla ditta interessata la quale entro il giorno quindici dello stesso mese deve versare l'importo dovuto alla competente sezione provinciale di tesoreria.

Art. 10.

I fabbricanti di monofilamenti di fibra artificiale o sintetica o di vetro che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto effettuano il taglio di detti monofilamenti in spezzoni di lunghezza non superiore a 60 centimetri, per poter fruire della esenzione dell'imposta di fabbricazione prevista dall'art. 4 del decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, debbono entro quindici giorni dalla predetta data presentare denuncia al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella quale devono essere indicati:

*a*) le generalità del fabbricante e l'ubicazione della fabbrica;

*b*) la specie della fibra costituente il filato, distintamente per titolo, da sottoporre al taglio;

*c*) il processo di lavorazione seguito per la produzione di detti filati nonchè il procedimento attuato per ridurre in spezzoni i filati stessi;

*d*) gli impieghi a cui sono destinati i filati tagliati in spezzoni.

Analoga denuncia deve essere presentata almeno venti giorni prima dell'inizio della particolare lavorazione dai fabbricanti che, nel corso dell'annata dell'abbonamento, intendano effettuare il taglio dei predetti monofilamenti al fine di fruire della cennata agevolazione.

L'imposta complessiva da scaricare nel corso dello esercizio finanziario non può, in ogni caso, essere superiore a quella dovuta in abbonamento dal fabbricante per il periodo intercorrente dalla data di denuncia di cui al primo comma del presente articolo fino al termine dello stesso esercizio finanziario.

Effettuate le operazioni di scarico dell'imposta i relativi documenti saranno uniti alle prescritte contabilità a giustificazione dell'esonero accordato.

Le spese per la vigilanza relativa alle operazioni di taglio del filato in spezzoni di lunghezza non superiore a 60 centimetri sono a carico dei fabbricanti interessati.

Art. 11.

I fabbricanti indicati all'art. 6 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, che intendano installare sulle proprie macchine di filatura appositi strumenti ed apparecchi di misura capaci di controllare i periodi di attività o di inattività delle macchine stesse, debbono farne preventiva richiesta al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione indicando il tipo di apparecchio che si vuole applicare.

L'ufficio ricevuta la richiesta di cui al precedente comma, dispone per i necessari controlli del congegno di misura proposto e, ove risulti idoneo all'uso autorizza l'installazione dell'apparecchio medesimo, osservate le seguenti modalità:

*a*) il congegno di misura deve essere applicato direttamente sull'albero di stiro dei filatoi o su quello delle pompe di alimentazione delle filiere e montato in posizione tale da garantire la completa ed esatta registrazione dei periodi di attività o di inattività delle macchine di filatura;

*b*) per i filatoi ring a due fronti dotati di moto indipendente, lo strumento di misura dovrà essere applicato su ciascuno dei due fronti;

*c*) gli apparecchi come sopra installati dovranno essere opportunamente suggellati al fine di evitare abusi a danno dell'erario. Detti apparecchi dovranno essere forniti dalla ditta interessata ed installati a sua cura e spese.

Negli stabilimenti presso i quali le macchine di filatura sono munite degli strumenti in parola le riduzioni proporzionali del canone di abbonamento saranno determinate dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione con le modalità stabilite dall'art. 6 del sopra richiamato decreto-legge n. 1029.

Art. 12.

La restituzione dell'imposta di fabbricazione per i filati e i rispettivi manufatti e confezioni esportati all'estero, prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 22 marzo 1951, n. 205, per le categorie di produttori di filati che assolvono i canoni di abbonamento stabiliti al lordo nel presente decreto, sarà effettuata previa osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456, e successivamente modificato con la legge 18 maggio 1967, n. 387.

Art. 13.

Chi ometta o presenti in ritardo o inesattamente le denunce previste dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 22 marzo 1951, n. 205, modificato dall'art. 5 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, ovvero, quelle previste dall'art. 3, comma quinto, e dai successivi articoli 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15 e 16 del decreto ministeriale 20 novembre 1965 nonchè quelle di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 3 del presente decreto o la dichiarazione di lavoro di cui all'art. 30 del decreto ministeriale 12 novembre 1964, incorre nelle sanzioni stabilite dall'art. 27 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, modificato dall'art. 6 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito nella legge 14 febbraio 1954, n. 5.

Art. 14.

Le disposizioni di cui all'art. 30 del decreto ministeriale 12 novembre 1964, quelle stabilite con gli articoli 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 22 del decreto ministeriale 20 novembre 1965, nonchè le norme previste dall'art. 3, secondo e terzo comma, e dagli articoli 5, 10 e 13 del presente decreto, continueranno ad applicarsi fino alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale col quale saranno dettate le norme per l'accertamento e la riscossione della imposta di fabbricazione sui filati per il successivo anno 1971, salvo quanto disposto dal successivo art. 15.

La norma di cui all'art. 16 del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1969, n. 478, si rende applicabile soltanto per i nastri artificiali e sintetici aventi una larghezza apparente non superiore a 100 millimetri e che si sfibrillino sotto torsione.

Art. 15.

Per i filati di cui al precedente art. 2, n. 1); n. 4) alfa) - *a*) I), II), III), IV); - *b*) I), II); - *c*); n. 4) beta) - *a*) e *b*), è sospesa ogni altra norma afferente l'imposta di fabbricazione.

Art. 16.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1970

*Il Ministro*: PRETI

(7890)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Delega al Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste delle attribuzioni di presidente del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.**

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 11 giugno 1970, sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. avv. Dario Antoniozzi le attribuzioni di presidente del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli previsto dall'art. 3 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito con modificazione nella legge 13 maggio 1967, n. 267, salva restando la facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di esercitare le attribuzioni stesse ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

(7702)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1970, registro n. 53, foglio n. 391, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 3 maggio 1967 dal sig. Di Natale Giuseppe, avverso la decisione n. 5126 del 13 febbraio 1967, con la quale il provveditore agli studi di Catania ha respinto il ricorso gerarchico proposto dallo stesso contro la graduatoria del concorso ad un posto di bidello non di ruolo presso la scuola media di San Cono.

(7699)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Labico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1970 il comune di Labico (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.302.636 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7872)

**Autorizzazione al comune di Mandela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1970 il comune di Mandela (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.026.269 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7873)

**Autorizzazione al comune di Nicotera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1970 il comune di Nicotera (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.431.765 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7876)

**Autorizzazione al comune di Narbolia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1970 il comune di Narbolia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.100.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7875)

**Autorizzazione al comune di Mazzano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1970 il comune di Mazzano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.009.890 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7874)

**Autorizzazione al comune di Norbello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1970 il comune di Norbello (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.450.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7877)

**Autorizzazione al comune di Oppeano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1970 il comune di Oppeano (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.653.538 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7878)

**Autorizzazione al comune di Roncà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1970 il comune di Roncà (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.261.975 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7879)

**Autorizzazione al comune di Sant'Eusanio del Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1970 il comune di Sant'Eusanio del Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.319.040 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7880)

**Autorizzazione al comune di San Vito Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1970 il comune di San Vito Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.297.405 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7881)

**Autorizzazione al comune di Trinitapoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1970 il comune di Trinitapoli (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 298.313.170 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(7882)**

**Autorizzazione al comune di Valmontone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1970 il comune di Valmontone (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.703.145 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(7883)**

**Autorizzazione al comune di Zagarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1970 il comune di Zagarolo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.322.730 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(7884)**

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bagno di Romagna**

Con decreto 10 marzo 1970, n. 922 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Rio in S. Piero in Bagno del comune di Bagno di Romagna, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 119 particella 91 (mq. 11) e 92 (mq. 23) di complessivi mq. 34 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 15 settembre 1969, in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Forlì; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

**(7648)**

**Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una parte del vecchio canale Gregoriano sito in comune di Terni.**

Con decreto 17 marzo 1970, n. 968, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una parte del vecchio canale Gregoriano sito in frazione di Marmore (Terni), segnato nel catasto del comune di Terni al foglio n. 164 mappale 521 di mq. 75 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 22 aprile 1969 in scala 1 : 1000 dall'ufficio tecnico erariale sez. autonoma di Terni; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

**(7649)**

**Approvazione del piano regolatore del nucleo di industrializzazione della Valle del Sacco**

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 31 marzo 1970, è stato approvato il piano regolatore del nucleo di industrializzazione della Valle del Sacco (Frosinone).

Copie di tale decreto e degli atti che di esso formano parte integrante, munite del visto di conformità agli originali, saranno depositate presso la sede del consorzio per il nucleo di industrializzazione della Valle del Sacco a disposizione dei comuni e degli enti che vi abbiano interesse.

**(7650)**

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Trasferimento dal demanio pubblico, ramo Difesa (Esercito), ai beni patrimoniali dello Stato di un terreno sito in Bagnoli di Napoli.**

Con decreto ministeriale n. 466 del 25 marzo 1970 è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico, ramo Difesa (Esercito), ai beni patrimoniali dello Stato di parte del poligono di tiro a segno di Bagnoli di Napoli riportata in catasto con le particelle *B*, *C* e parte delle particelle *D*, 55, 109, 110, 117 del foglio di mappa n. 29 della città di Napoli, sezione Chiaia, della superficie complessiva di mq. 46.000.

**(7822)**

**Trasferimento dal demanio pubblico, ramo Difesa (Esercito), ai beni patrimoniali dello Stato di un terreno, sito in comune di Larino, costituente l'ex campo di tiro a segno.**

Con decreto ministeriale n. 468 data 25 marzo 1970, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico, ramo Difesa (Esercito), ai beni patrimoniali dello Stato, di un terreno riportato in catasto del comune di Larino (Campobasso) al foglio n. 67, intere particelle 47 e 178, costituente l'ex campo di tiro a segno.

**(7824)**

**Trasferimento dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un'area marginale all'ex deposito munizioni della Galleana.**

Con decreto ministeriale n. 469, in data 25 giugno 1970, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di un'area marginale all'ex deposito munizioni della Galleana, sita in comune di Piacenza e censita nel catasto del predetto comune al foglio n. 57, mappale n. 175, della superficie complessiva di mq. 10.000 (diecimila).

**(7848)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Smarrimento di ricevuta di debito pubblico**

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 13

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 87 Mod. 241 D.P. — data: 24 febbraio 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Verona — Intestazione: Caltran Giovanni Battista — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 10 luglio 1970

**(6840)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Avviso di rettifica**

Tra i comuni censuari indicati nell'art. 1 del decreto ministeriale 3 luglio 1970, concernente la nuova perimetrazione della zona industriale dell'Aussa Corno in provincia di Udine, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 14 luglio 1970, deve intendersi compreso, dopo il comune di Cervignano, anche il seguente comune censuario: « Terzo di Aquileia: numero 6 ».

**(7701)**

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 23 agosto 1968 al 25 agosto 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 850/68, n. 1068/68, n. 1098/68, n. 1218/68 e n. 1280/68 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.**

| Numero della Tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione) |
|---|---|---|
| ex 04.01-A | Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 % . . . . | 1,80 |
| ex 04.01-A | Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 % | |
| | per le esportazioni verso: | |
| | - la Spagna . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2,84 |
| | - l'Algeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2,96 |
| | - gli altri paesi terzi . . . . . . . . . . . . . . . . | 2,80 |
| ex 04.01-A | Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 % | |
| | per le esportazioni verso: | |
| | - i paesi della zona A (4) . . . . . . . . . . . . . . . | 2,00 |
| | - gli altri paesi terzi . . . . . . . . . . . . . . . . | 4,00 |
| ex 04.01-B | Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 % | 30,00 |
| ex 04.01-B | Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % . . . . | 54,50 |
| ex 04.02-A-II | Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % | |
| | per le esportazioni verso: | |
| | - i paesi della Zona B (4) (escluso il Cile), della zona C (4) ed il Giappone | 23,00 |
| | - il Cile . | 28,75 |
| | - gli altri paesi terzi . . . . | 20,00 |
| ex 04.02-A-II | Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiori o uguale all'1,5 % . . . . . | 11,75 |
| ex 04.02-A-II | Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 % . . . . . | 20,00 |
| ex 04.02-A-II | Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all' 11% e inferiore o uguale al 17 % . . . . . | 28,50 |
| ex 04.02-A-II | Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % . . . . . | 34,50 |
| ex 04.02-A-II | Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 % . . . . . | 42,00 |
| ex 04.02-A-II | Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 % . . . . . | 44,00 |
| ex 04.02-A-II | Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 % . . . . . . . . . . . . | 57,50 |
| ex 04.02-A-III | Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 % | 4,00 |
| ex 04.02-A-III | Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 % . . . . . . . . . . . . . . . . | 11,00 |
| ex 04.02-A-III | Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 % . . . . . . . . . . . . . . . | 13,00 |
| ex 04.02-A-III-b) 1 | Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 % . . . . . . . . . . . . . . | 30,00 |

| Numero della Tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione) |
|---|---|---|
| ex 04.02-A-III-b) 1 | Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 % | 54,50 |
| 04.02-A-III-b) 2 | Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 % | 62,50 |
| ex 04.02-B-I-b) | Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % . | 0,2000 (2) per kg |
| ex 04.02-B-I-b) | Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 % . | 0,2000 (2) per kg |
| ex 04.02-B-I-b) | Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 % . | 0,2850 (2) per kg |
| ex 04.02-B-I-b) | Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % . . . . . | 0,3450 (2) per kg |
| ex 04.02-B-I-b) | Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 % . . . . . | 0,4200 (2) per kg |
| ex 04.02-B-I-b) | Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 % . . . . . | 0,4400 (2) per kg |
| ex 04.02-B-I-b) | Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 % . . . . . . . . . . . . . | 0,5750 (2) per kg |
| ex 04.02-B-II | Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4,25 (3) |
| ex 04.02-B-II | Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 % . . . . . . . . . . . . . . | 11,00 (3) |
| ex 04.02-B-II-b) 1 | Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti « latte in blocchi », aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0,2700 (2) per kg |
| ex 04.02-B-II-b) 1 | Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 % . . . . . . . . . . . . . . | 0,1100 (2) per kg |
| ex 04.02-B-II-b) 1 | Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 % . . . . . . . . . . . . . . | 0,3000 (2) per kg |
| ex 04.02-B-II-b) 1 | Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 % . . . . . . . . . . . . . . | 0,5450 (2) per kg |
| 04.02-B-II-b) 2 | Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 % . . | 0,6250 (2) per kg |
| ex 04.03-A | Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82 % per le esportazioni verso: | |
| | - la Gran Bretagna . . . . . . . . . . . . . . . . | 106,50 |
| | - i paesi della zona A (4) . . . . . . . . . . . . . | 130,00 |
| | - gli altri paesi terzi . . . . . . . . . . . . . . . | 133,00 |
| | - le destinazioni di cui all'art. 2 del regolamento n. 1041/67/CEE (5) . . . . | 130,00 |
| ex 04.03-B | Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98 % . . . . . . | 162,00 |
| ex 04.04-A-II | Formaggi Emmental e Gruyère, diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-I: | |
| | per le esportazioni verso: | |
| | - la Svizzera, l'Austria ed il Liechtenstein . . . . . . . . . . | 25,00 |
| | - gli altri paesi terzi . . . . . . . . . . . . . . . . | 38,00 |

| Numero della Tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione) |
|---|---|---|
| ex 04.04-C | Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort . . . . . . . . . . | 30,00 |
| ex 04.04-D | Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33% in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca inferiore al 20% | 10,00 |
| ex 04.04-D | Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33% in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40,00 |
| ex 04.04-E-I | Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30% in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 50%: | |
| | per le esportazioni verso: | |
| | - la Svizzera . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40,00 |
| | - gli altri paesi terzi . . . . . . . . . . . . . . . . | 50,00 |
| ex 04.04-E-I-b) 1 | Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione di almeno 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50% in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50% e inferiore o uguale al 57% . . . . . . . . . . . . | 68,00 |
| ex 04.04-E-I-b) 2 | Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44% in peso della sostanza secca: | |
| | per le esportazioni verso: | |
| | - la Svizzera . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16,67 |
| | - gli altri paesi terzi . | 46,00 |
| ex 04.04-E-I-b) 3 | Formaggi Butterkase, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel en Kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli specificati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30% in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50% e inferiore o uguale al 67%: | |
| | per le esportazioni verso: | |
| | - la Svizzera . | 16,67 |
| | - la Gran Bretagna | 40,86 |
| | - la Spagna | 35,22 |
| | - gli Stati Uniti d'America . . | 33,56 |
| | - il Canada ed il Portorico | 44,06 |
| | - l'Australia . | 39,08 |
| | - il Giappone . . | 56,00 |
| | - gli altri paesi terzi . . | 46,00 |

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso del saccarosio aggiunto non deve essere preso in considerazione.
L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
*a)* l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
*b)* un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 103,55.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
*a)* l'importo espresso per 100 chilogrammi;
*b)* un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 103,55.

(4) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mauritania, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Ciad, Togo.

ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.

ZONA C: Paesi asiatici all'est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situati tra il 60° e il 180° meridiano, all'esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e del Giappone.

ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(5) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:
*a)* approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;
*b)* Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);
*c)* Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

**(7039)**

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

### Bandi di concorso a borse di studio e di ricerca

Si informa che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, anno V, parte III, n. 10 del 29 luglio 1970, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando di concorso a venti borse di studio da usufruirsi presso istituti italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze fisiche;

Bando di concorso a cinque borse di studio da usufruirsi presso istituti italiani per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze fisiche, riservato alle scienze ambientali (fisica della terra solida, oceanografia, fisica dell'atmosfera).

**(8023)**

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

### Concorso pubblico, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P 2.1.1/33869 in data 14 maggio 1970;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 18 del 13 maggio 1970;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con assegnazione alle dipendenze del servizio impianti elettrici.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato «avviso-programma» contenente le norme per lo svolgimento del concorso e la ripartizione dei posti fra i compartimenti interessati.

Roma, addì 19 maggio 1970

*Il Ministro*: VIGLIANESI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *giugno* 1970
*Registro n.* 54 *bilancio Trasporti, foglio n.* 325

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con assegnazioni al servizio impianti elettrici e con la seguente ripartizione di posti per le sedi compartimentali:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Torino | 75 | Ancona | 30 |
| Milano | 70 | Roma | 20 |
| Verona | 20 | Napoli | 40 |
| Venezia | 15 | Bari | 10 |
| Trieste | 20 | Reggio Calabria | 20 |
| Genova | 40 | Palermo | 20 |
| Bologna | 80 | Cagliari | 10 |
| Firenze | 60 | | |

La partecipazione al concorso è limitata a un solo compartimento.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti dovranno essere forniti di licenza elementare superiore (5ª classe) rilasciata da scuola pubblica italiana.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, redatta, sulla prescritta carta bollata, in conformità al modello allegato *A*, che fa parte integrale del presente bando, dovrà pervenire, senza alcun tramite, alla segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato della sede prescelta entro il *termine perentorio* di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Della tempestività dell'arrivo della domanda fa fede unicamente il timbro a data apposto sulla domanda stessa dalla segreteria del compartimento delle ferrovie dello Stato prescelto.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna per ritardi o disguidi di domande o di comunicazioni inerenti al concorso, imputabili a fatti di terzi od a causa di forza maggiore.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dalla autorità consolare. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di età è elevabile:

*a*) di due anni, per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

*c*) di cinque anni, per i combattenti e categorie assimilate;

*d*) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 settembre 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

*e*) ad anni 39:

per i combattenti o assimilati, decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto luogotenenziale legislativo 29 marzo 1945, n. 267;

*f*) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

g) ad anni 55 (legge 2 aprile 1968, n. 482):

per i profughi;
per gli invalidi di guerra (militari e civili);
per gli invalidi per servizio statale;

per gli invalidi del lavoro;
per gli invalidi civili;
per gli orfani e le vedove di cui all'art. 8 della citata legge.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla precedente lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*), *g*), assorbono qualsiasi altro aumento.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili dello Stato e dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2.

I titoli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare, a preferenza nella graduatoria a parità di punti o a riserva di posti, debbono essere posseduti entro la data del giorno precedente a quello stabilito per l'inizio delle sedute della commissione esaminatrice per l'espletamento della prova pratica relativa al concorso stesso. Il computo dei servizi valutabili ai fini del cennato punteggio supplementare, va limitato alla data suddetta.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata ai direttori compartimentali delle ferrovie dello Stato, nelle cui sedi si svolge il concorso.

6. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali*

Gli aspiranti devono possedere sana e robusta costituzione, nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di operaio qualificato, ramo esercizio impianti elettrici.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti devono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali prescritti - nell'apposita tabella (approvata con decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12) - per l'ammissione in servizio con la qualifica di operaio - ramo esercizio impianti elettrici statura non inferiore a m. 1,55; acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio senza lenti; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 da ciascun orecchio.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali verrà disposto solo nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'azienda.

L'esito dell'accertamento stesso varrà notificato agli aspiranti a mezzo mod. San .6; in caso di inidoneità, gli interessati potranno chiedere una visita di appello e a tal fine, entro dieci giorni dalla notifica, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata da certificato medico, alla segreteria del compartimento delle ferrovie dello Stato, presso cui hanno concorso.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale d'appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione o le commissioni esaminatrici.

I relativi provvedimenti verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario delle prove di esame*
*comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e le sedi in cui avrà luogo la prova scritta; data e sedi che saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto o carta d'identità;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario;

tessera militare di riconoscimento con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in una prova scritta e in una prova pratica, come dal programma di cui all'allegato *B*.

Per la prova scritta la commissione disporrà di un massimo di 10 punti.

Saranno ammessi alla prova pratica i concorrenti che avranno riportato almeno 7 punti nella prova scritta.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova pratica avranno riportato almeno sei punti.

10. — *Titoli di merito*
*preferenze, riserve posti, graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dello invito che sarà loro fatto, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti, secondo quanto appresso specificato.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito - ivi compreso il titolo di studio prescritto per partecipare al concorso - e ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali e per la riserva dei posti, non è ammesso il riferimento a documentazioni comunque già prodotte in qualsiasi occasione o esistenti agli atti dell'azienda. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'Azienda medesima o presso altra amministrazione statale.

Tutte le certificazioni di cui trattasi - al fine della loro valutazione - debbono essere in regola con le disposizioni sul bollo e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Per i titoli di merito la commissione disporrà complessivamente di 5 punti così divisi:

*A*) tre punti per la valutazione del titolo di studio (licenza elementare superiore) necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,0075, tutti i centesimi di punto risultanti dalla media finale dei voti del titolo stesso, a partire dalla media di 6,01 e sino a quella di 10.

Nei titoli di studio nei quali non figura la votazione in decimi, ma il giudizio di classificazione, il punteggio di cui sopra dovrà essere assegnato considerando il « sufficiente » pari a 6/10, il « buono » a 7/10 e il « lodevole » a 9/10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato, non deve tenersi conto della religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta, canto profitto, musica, recitazione, lettura espressiva, nonchè dell'igiene, a meno che quest'ultima voce non sia abbinata alle scienze.

*B*) due punti al massimo per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali con i seguenti criteri:

*a*) punti uno per ogni idoneità riportata in pubblici concorsi (per esami o per titoli ed esami) delle ferrovie dello Stato o di altre amministrazioni statali, per la qualifica di operaio elettricista;

*b*) punti 0,30 per l'idoneità riportata in ogni altro pubblico concorso (per esami o per titoli ed esami) delle ferrovie dello Stato o di altre amministrazioni statali;

*c*) punti 0,30 per ogni semestre di non demeritevole servizio di ruolo prestato in qualsiasi mansione alle dipendenze delle ferrovie dello Stato, ivi compreso quello reso in qualità di assuntore, o nei reparti ferroviari del genio (Compagnia esercizio linee). Nella stessa misura viene valutato il servizio prestato presso altre amministrazioni statali, purchè effettuato in mansioni attinenti il mestiere di elettricista.

Ciascuna graduatoria compartimentale di merito verrà compilata sulla base della valutazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando i voti riportati nelle prove e l'eventuale punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, nonchè - in caso di parità di votazione complessiva - sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico delle disposizioni contenenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e modificato dall'art. 2 della legge 4 ottobre 1966, n. 851.

I posti messi a concorso in ogni compartimento saranno assegnati secondo l'ordine delle relative graduatorie di merito, ma con l'osservanza delle leggi speciali relative alla riserva per i candidati che rivestono la qualità di combattente o assimilato, nonchè per gli appartenenti alle categorie di cui la legge 2 aprile 1968, n. 482, e alle altre categorie, aventi diritto a riserva di posti in base all'art. 12 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, e successive proroghe, tre dei venti posti assegnati al compartimento di Verona, sono riservati a candidati meglio classificati nella relativa graduatoria di merito, che abbiano superato apposito esame aggiuntivo di lingua tedesca (consistente in una traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione, nonchè in un colloquio atto a dimostrare la conoscenza di detta lingua), conseguendo tanto nella traduzione scritta che nel colloquio, una votazione di almeno punti 0,40 su 0,50. Il punteggio riportato non si sommerà agli altri di cui al precedente punto 9.

In base al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, partecipanti al concorso nella sede di Verona, possono chiedere di sostenere la prova scritta di accertamento di cui alla lettera *A*) dell'allegato *B*, nella lingua tedesca. In caso di esito positivo di detta prova, i medesimi dovranno dimostrare di conoscere la lingua italiana mediante un esame consistente in una traduzione scritta dal tedesco, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione nonchè in una conversazione in lingua italiana, riportando in ciascuna prova, un punteggio non inferiore a 0,40 su 0,50. Neanche tale punteggio si sommerà a quello di cui al punto 9.

I candidati stessi concorrono alla riserva di cui sopra in base al citato decreto del Presidente della Repubblica 1396/1951.

Le graduatorie compartimentali del concorso verranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

11. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie compartimentali, saranno invitati dall'azienda a far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dal ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

*a*) titolo di studio prescritto (vedasi il precedente punto 1);

*b*) certificato penale del casellario giudiziale;

*c*) estratto dell'atto di nascita, nonchè - per coloro che hanno superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso - i titoli che conferiscono diritto all'elevamento del limite di età di cui al punto 3 del presente bando;

*d*) certificato di cittadinanza italiana;

*e*) certificato di godimento dei diritti politici;

*f*) documento comprovante la posizione del candidato rispetto all'adempimento degli obblighi militari (duplicato del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono, o copia debitamente autenticata dei suddetti documenti).

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), del presente punto debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Gli interessati che abbiano già prodotto, ai fini specificati nel precedente punto 10, taluno dei documenti elencati nel presente punto 11 che non siano quelli di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*), sono esentati dall'inviarli di nuovo.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata, in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti, ad eccezione del titolo di studio, qualora non risulti già acquisito agli atti dell'azienda stessa.

Il personale di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel ripetuto termine perentorio di 30 giorni, una copia integrale dello stato di servizio e il titolo di studio, ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

Tutte le certificazioni debbono essere redatte, pena la decadenza dal diritto al posto, nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati. Le certificazioni stesse debbono contenere le indicazioni necessarie in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a data o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), possono essere contenute in un unico documento, purchè esso sia intestato al concorrente e compilato in base a diretta visione degli atti dell'ufficio che lo rilascia e non si tratti quindi del semplice modulo di trascrizione di dati risultanti dalla carta d'identità, non valido per la immissione in pubblico impiego.

12. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione, purchè non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo, saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere il prescritto periodo di prova, al cui esito favorevole è subordinata la nomina a stabile. Tale nomina è altresì subordinata al conseguimento, durante il periodo di prova, delle abilitazioni prescritte per gli operai qualificati del ramo esercizio impianti elettrici.

Per esigenze di servizio, resta salva la facoltà dell'azienda di destinare gli idonei che venissero assunti dopo i vincitori, anche a compartimenti diversi da quello dove hanno concorso.

---

ALLEGATO *A*

Su carta bollata da L. 400

*Alla Segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato di* (1) . . . .

. Il sottoscritto (2) . . . . . . . nato il (3) . . . . . . . . a . . . . . . (provincia di . . . . ), presa conoscenza dell'avviso-programma, relativo al concorso

a cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova approvato con decreto ministeriale 16621 del 19 maggio 1970 domanda di parteciparvi, per i posti riservati a codesto compartimento, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso-programma stesso.

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (coloro che non siano iscritti, o siano cancellati dalle liste medesime, debbono indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del titolo di studio (indicare la specie), conseguito presso la scuola (indicare quale ). . in data . . . .;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra amministrazione pubblica (4).

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni (5).

Firma
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma).

Indirizzo .

Data .

---

(1) Indicare la città sede del compartimento prescelto.

(2) Cognome e nome: scrivere a macchina o a stampatello; le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge.

(3) Per godere dell'elevamento del limite massimo di età, indicare i titoli posseduti, di cui al punto 3 del bando.

(4) In caso diverso, la dichiarazione dovrà specificare la Amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

*Indirizzi delle segreterie compartimentali*

10125 - Torino, via Sacchi, 1
16126 - Genova, via Andrea Doria, 5
20123 - Milano, corso Magenta, 24
37100 - Verona, lungo Adige Capuleti
30100 - Venezia, fondamenta S. Lucia
34132 - Trieste, piazza Vittorio Veneto, 3
40123 - Bologna, via D'Azeglio, 38
50123 - Firenze, piazza dell'Unità, 1
60100 - Ancona, piazza Cavour, 23
00185 - Roma, via Marsala, 51
80132 - Napoli, via S. Lucia, 81
70123 - Bari, corso Italia, 23
89100 - Reggio Calabria, via Cimino, 1
90100 - Palermo, via Roma
09100 - Cagliari, via Roma, 6

---

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

*A*) Prova scritta di accertamento del livello di cultura professionale, da affettuarsi mediante risposte a domanda sulle seguenti materie:

1) *Aritmetica*: Operazioni sui numeri interi e decimali - Frazioni - Sistema metrico decimale - Proporzioni - Potenze, radici, numeri negativo (concetto).

2) *Geometria*: Punto - Linea - Retta - Segmento - Parallele e perpendicolari - Angoli e loro misure - Le quattro operazioni sugli angoli - Figure piane e superficie relativa - Teorema di Pitagora - Figure solide più comuni e relative superfici e volumi - Similitudine (concetto).

3) *Cultura specifica del mestiere*:

Proiezione ortogonale (piante, sezione, vista, scale, quote).

Tecnologia: materiale metallici ferrosi e non ferrosi - Legnami - Isolanti - Cenni sui materiali sintetici - Utensili - Macchine utensili - Metrologia d'officina - Lavorazione (trattamenti termici, laminazione, trafilatura, fusione, saldatura, fucinatura).

Nozioni generali di meccanica elementare, del calore e dell'elettricità.

Misura di corrente, tensione, potenza energia, resistenza, isolamento.

Apparecchi e unità di misura relativi.

Schemi elettrici e simboli relativi.

Principi di funzionamento e descrizione sommaria di: Motori e generatori a corrente continua - Generatori a corrente alternata - Motori sincroni ed asincroni - Trasformatori statici - Convertitori - Raddrizzatori.

B) Prova pratica:

Costruzione e montaggio in sito di un particolare di apparecchio elettrico, comprendente una lavorazione meccanica a mano su disegno ed un lavoro di bobinatura o di cablaggio.

**(7387)**

---

**Concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti di ispettore in prova fra laureati in scienze statistiche e attuariali e in scienze statistiche e demografiche.**

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del predetto stato giuridico, e successive modificazioni;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, n. P.2.1.1.36048 in data 23 maggio 1970;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 20 del 9 giugno 1970;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a quattro posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra laureati in scienze statistiche e attuariali e in scienze statistiche e demografiche.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica, in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 9 giugno 1970

*Il Ministro*: VIGLIANESI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 9 *luglio* 1970
*Registro n.* 54 *Ferrovie, foglio n.* 341

---

AVVISO DI CONCORSO

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli a quattro posti di ispettore in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

1. *Lauree ammesse*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere in possesso di uno dei seguenti tipi di laurea:

in scienze statistiche e attuariali;
in scienze statistiche e demografiche.

2. *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso redatta, sulla prescritta carta bollata, in conformità al modello allegato *A*, dovrà pervenire — senza alcun tramite — alla Direzione generale della

Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi - 00100 Roma, piazza della Croce Rossa) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Della tempestività dell'arrivo della domanda fa fede unicamente il timbro a data apposto sulla domanda stessa dal citato servizio all'atto del ricevimento.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna per ritardi o disguidi di domande o di comunicazioni inerenti al concorso, imputabili a fatti di terzi od a causa di forza maggiore.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

La domanda deve essere redatta secondo il modello allegato *A*, che fa parte integrante del presente bando.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dello aspirante o da mancata o da tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesco) ovvero che — ai sensi del successivo punto 10 — intendano sostenere le prove obbligatorie del concorso in lingua tedesca, sottoponendosi altresì alla prova di conoscenza della lingua italiana, debbono indicarlo nella domanda; sarà tenuto conto anche delle richieste separate, ma soltanto se perverranno entro il termine perentorio sopra stabilito.

### 3. *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato non deve aver superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

*a*) di due anni per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

*c*) di cinque anni per i combattenti, profughi e categorie assimilate;

*d*) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 convertito senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

*e*) ad anni 39:

per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

*f*) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

*g*) per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenti. Per gli assistenti straordinari volontari e incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria; in ogni caso la elevazione non può andare oltre il 40° anno di età;

*h*) ad anni 55 (legge 2 aprile 1968, n. 482):

per i profughi;

per gli invalidi di guerra (militari e civili);

per gli invalidi per servizio statale;

per gli invalidi del lavoro;

per gli invalidi civili;

per gli orfani e le vedove di cui all'art. 8 della citata legge.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) che precedono, si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla precedente lettera *c*).

Le elevazioni di cui alle lettere *f*) ed *h*) assorbono qualsiasi altro aumento, e così quella di cui la lettera *g*) se in base ad essa si raggiunge il 40° anno di età.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili dello Stato e dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1968, n. 283;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

### 4. *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2. I titoli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare, a preferenza nella graduatoria a parità di punti e a riserva di posti, debbono essere posseduti entro la data del giorno precedente a quello stabilito per l'inizio delle sedute della commissione esaminatrice per l'espletamento delle prove orali relative al concorso stesso; il computo dei servizi valutabili ai fini del cennato punteggio supplementare va limitato alla data suddetta.

### 5. *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dallo elettorato politico attivo nè quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere al concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

### 6. *Accertamento requisiti fisici, psichici e attitudinali*

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione, nonchè i requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di ispettore.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti fisici speciali che nella apposita tabella (approvata con decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12) sono indicati per l'ammissione in servizio con la qualifica di ispettore: statura non inferiore a metri 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili anche con correzione di lenti sferiche + 4D - 5D, purchè la differenza di rifrazione tra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie, e con correzione di lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di metri 8 complessivamente ed a non meno di metri 2 dall'orecchio peggiore.

I minorati di guerra e categorie assimilate, possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopraindicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con lo incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che essi non presentano i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici psichici e attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo alla assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'azienda.

L'esito dell'accertamento stesso viene comunicato agli aspiranti; in caso di inidoneità gli interessati potranno chiedere una visita di appello e a tal fine, entro 10 giorni dalla comunicazione, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata di certificato medico, alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - 00100 Roma, piazza della Croce Rossa.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita, quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di un documento di identità personale non scaduto di validità.

7. *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la commissione esaminatrice e gli eventuali membri aggiunti.

Il relativo provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. *Diario delle prove di esame*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa le date e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, date e sede che saranno stabilite, con successivo provvedimento, dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi riceveranno apposita credenziale.

9. *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in tre prove scritte ed una orale come dal programma di cui all'allegato *B*.

Per ciascuna prova obbligatoria la commissione disporrà di un massimo di 10 punti.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Saranno consentiti, altresì, esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca), come dal programma di cui all'allegato *C*, ai quali verranno sottoposti soltanto i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria.

Per ognuno dei ripetuti esami facoltativi sulle lingue estere la commissione disporrà di un massimo di punti 0,30 per la traduzione scritta e 0,30 per il colloquio; gli esami si intendono superati solo se il candidato abbia ottenuto almeno punti 0,15 per la traduzione e 0,15 per il colloquio.

10. *Titoli di merito, preferenze, riserva posti, graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito, di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti, secondo quanto appresso specificato.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito — ivi compreso il titolo di studio prescritto per partecipare al concorso — ed ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali e per la riserva dei posti, non è ammesso il riferimento a documentazioni comunque già prodotte in qualsiasi occasione o esistenti agli atti dell'azienda.

Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'azienda medesima o presso altra amministrazione statale. Tutte le certificazioni di cui trattasi — al fine della loro valutazione — debbono essere in regola con le disposizioni sul bollo, e prodotte nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono contenere le indicazioni necessarie, redatte in modo chiaro ed inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni stesse possono essere presentate in copia notarile su carta bollata ovvero in copia meccanica o fotografica purchè autenticata dalla competente autorità e con marche da bollo debitamente annullate.

Per i titoli di merito la commissione disporrà complessivamente di 4 punti così suddivisi:

*A*. — due punti per i voti riportati agli esami universitari, così ripartiti:

*a*) un punto per il voto di laurea, così utilizzato:
voto meno 66/88 con aumento di: 0,50, in caso di lode e 0,18, in caso di 110/110;

*b*) un punto per la media dei voti degli esami sostenuti nelle singole materie, così utilizzato:
media meno 18/13 (aumentando di un punto la somma dei voti per ogni lode).

*B*. — due punti, secondo criteri predeterminati dalla commissione esaminatrice, per il complesso degli altri titoli di merito, così ripartiti:

0,80 per titoli culturali: altre lauree, abilitazioni professionali ed all'insegnamento, specializzazioni, borse di studio conseguite per esami, idoneità in pubblici concorsi statali per esami a posti nella carriera direttiva od equiparata, eventuali ulteriori titoli assimilabili, per livello ed importanza;

0,80 per titoli professionali: servizi di ruolo resi presso amministrazioni statali od enti pubblici nella carriera del personale direttivo od in carriere equiparate; o, con valutazione ridotta a metà, in quella del personale di concetto, od in carriere equiparate;

0,40 per pubblicazioni: su argomenti attinenti alle materie del programma di esame, o, comunque, attinenti all'attività ferroviaria.

La graduatoria di merito verrà compilata sulla base della valutazione complessiva ottenuta da ciascun candidato, sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, quello conseguito nella prova orale e quelli riportati negli esami facoltativi eventualmente sostenuti, nonchè l'eventuale punteggio attribuito per la valutazione dei titoli, e — in caso di parità di votazione complessiva — sulla base dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e modificato dall'art. 2 della legge 4 ottobre 1966, n. 851.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle leggi speciali relative ai posti da riservare ai candidati che rivestono la qualità di combattente o assimilato, nonchè agli appartenenti alle categorie di cui la legge 2 aprile 1968, n. 482.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, e successive proroghe, uno dei posti messi a concorso è riservato al candidato meglio classificato nella graduatoria di merito che abbia superato l'esame facoltativo di lingua tedesca, conseguendo in ciascuna prova, scritta e orale, un punteggio non inferiore a 0,24 su 0,30.

In base al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano partecipanti al concorso, possono chiedere di sostenere tutte le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca. In tal caso, però, essi dovranno dimostrare — per essere ammessi alla prova orale obbligatoria — di conoscere la lingua italiana mediante un esame consistente in un tema scritto ed in una conversazione, riportando in ciascuna prova, un punteggio non inferiore a punti 0,24 su 0,30.

In caso di superamento di tali esami, il punteggio in esso complessivamente riportato si sommerà a quello conseguito nelle prove obbligatorie e facoltative del concorso; per altro i candidati che si avvarranno del beneficio in questione non saranno ammessi a sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca.

I candidati stessi concorrono alla riserva di cui sopra in base al citato decreto del Presidente della Repubblica 1396/1951.

La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.

11. *Presentazione dei documenti per l'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'azienda a far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dal ricevimento dell'invito, pena la decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

*a*) titolo di studio prescritto (vedasi il precedente punto 1);

*b*) certificato penale del casellario giudiziale;

*c*) estratto dell'atto di nascita, nonchè — per coloro che hanno superato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso — i titoli che conferiscono diritto allo elevamento del limite di età di cui al punto 3 del presente bando;

*d*) certificato di cittadinanza italiana;

*e*) certificato di godimento dei diritti politici;

*f*) documento comprovante la posizione del candidato rispetto all'adempimento degli obblighi militari (duplicato del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono).

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), del presente punto debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Gli interessati che abbiano già prodotto, ai fini specificati nel precedente punto 11, taluno dei documenti elencati nel presente punto 12, che non siano quelli di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*), sono esentati dall'inviarli di nuovo.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti, ad eccezione del titolo di studio, qualora non risulti già acquisito agli atti dell'azienda stessa.

Il personale di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel ripetuto termine perentorio di trenta giorni, una copia integrale dello stato di servizio e il titolo di studio, ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

Tutti i documenti prodotti debbono essere redatti nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati. I documenti stessi debbono contenere le indicazioni necessarie in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciati dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Le certificazioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) possono essere contenute in un unico documento, purchè esso sia intestato al concorrente e compilato in base a diretta visione degli atti dell'ufficio che lo rilascia e non si tratti quindi del semplice modulo di trascrizione di dati risultanti dalla carta d'identità, non valido per l'immissione in pubblico impiego.

12. *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione saranno destinati ai servizi ed impianti in cui le necessità del servizio lo esigono.

Gli stessi aventi titolo saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

Al fine della nomina a stabile debbono compiere — con esito positivo — il prescritto periodo di prova (salva l'eventuale esenzione dal medesimo ai sensi dell'art. 20 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e relativa deliberazione del consiglio di amministrazione n. 108 del 12 dicembre 1967), e debbono conseguire le abilitazioni eventualmente prescritte.

ALLEGATO *A*

(Su carta bollata)

*Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (concorsi)* - Piazza della Croce Rossa - Codice postale 00100 ROMA.

Il sottoscritto (1) . nato il (2) . . . . a . . . . (provincia .) residente a . . presa conoscenza dell'avviso-programma in data 9 giugno 1970 per il concorso a quattro posti di ispettore in prova, fra laureati in scienze statistiche e attuariali, scienze statistiche e demografiche, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nell'avviso stesso (3).

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime indicare i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso della laurea in . . . . . . . conseguita presso l'Università di . . . . . . . . in data . . . . . . . . .;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se esentato, riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra amministrazione pubblica (4).

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di abilitazione e riconoscendo che l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (5).

Indirizzo e codice postale . . . . .
(6) . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . .

Firma . . . . . . . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale ovvero dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma)

---

(1) Scrivere a macchina o a stampatello, il cognome e nome. Le donne coniugate debbono indicare anche il cognome del coniuge.

**(2) Per godere dell'eventuale elevamento del limite di età di anni 30, indicare i titoli posseduti (vedasi punto 3 dell'avviso-programma).**

(3) Chi vorrà assoggettarsi a esami facoltativi (vedasi il punto 9 dell'avviso-programma), dovrà aggiungere, nella domanda, la relativa richiesta, indicando, su quale o su quali lingue (francese, inglese e tedesca) intenda essere esaminato.

(4) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, il periodo, le località e le eventuali cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego.

(5) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(6) I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che intendano sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca, dovranno espressamente indicarlo nella domanda; si rammenta che, ai sensi del punto 10 dell'avviso-programma coloro che si avvarranno di tale facoltà non potranno sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca.

ALLEGATO *B*

## PROGRAMMA DI ESAME

### PROVE OBBLIGATORIE

*Scritte (tre prove)*.

La prima concernente la statistica metodologica e/o la statistica economica ed econometrica.

La seconda su tema concernente una delle altre discipline previste nel programma d'esame.

La terza consistente in una prova di sintesi, mediante la quale il candidato porrà in rilievo, in un testo molto più breve di quello che sarà distribuito, gli aspetti essenziali degli argomenti di statistica economica in esso contenuti.

*Orale*

Una prova consistente oltre che nell'interrogazione anche in un colloquio sulle seguenti materie oggetto del programma, volto ad accertare le capacità di pratica soluzione di un quesito:

*Matematica*:

**Richiami di geometria analitica e di analisi matematica. Calcolo matriciale.**

Probabilità di un evento e teoremi fondamentali del calcolo delle probabilità. Variabili casuali discrete continue. Funzione di ripartizione e valore medio di una variabile casuale.

Regimi e leggi finanziarie. Rendite certe. Costituzione di capitale e ammortamento crediti obbligazionari.

Principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche.

*Statistica metodologica*:

Premesse logiche della metodologia statistica. Tavole statistiche. Rappresentazioni grafiche e curve di distribuzione.
Serie e seriazioni.
Valori medi. Variabilità. Rapporti statistici.
Perequazione e interpolazione.
Le relazioni statistiche.
Inferenze statistiche.

*Statistica economica ed econometrica*:

Metodi di calcolo dei principali aggregati economici nazionali (produzione, valore aggiunto, reddito nazionale, consumi privati, ecc.).

Analisi delle serie economiche temporali e previsioni economiche.

Numeri indici dei prezzi (all'ingrosso, al consumo e del costo della vita) e della produzione.

Analisi statistica della domanda e dell'offerta. Distribuzione dei redditieri secondo il reddito.

Applicazione della teoria dei campioni ai fenomeni economici;

Modelli macroeconomici e loro classificazione. Problemi riguardanti l'applicazione del modello lineare all'analisi dei dati economici.

Programmazione economica. Consistenza interna dei programmi e analisi input-output del Leontief. Ottimizzazione dei programmi.

Relazione tra consumo e reddito.
Interdipendenza tra fenomeni demografici ed economici.

*Economia politica e politica economica*:

Formazione e distribuzione del reddito.
Determinazione dei salari.
Sistemi monetari. Mercato monetario e finanziario.
Teorie tradizionali del ciclo economico.
Strumenti moderni dell'analisi ciclica:
Il moltiplicatore keynesiano.
La modellista post-keynesiana:
Effetto acceleratore ed effetto amplificatore.
Il principio dell'adeguamento dello stock di capitale.
I modelli nelle teorie cicliche moderne.
Politica economica di stabilizzazione.
Sviluppo economico e struttura produttiva (con particolare riguardo ai problemi di sviluppo delle economie dualistiche)
I principali fattori dello sviluppo economico.
Modelli di sviluppo economico:
Modello di Harrod Domar.
Modello di Kaldor.
Sviluppo e inflazione nei paesi industrializzati.
Problemi posti dagli scambi internazionali.

*Ricerca operativa*:

Programmazione lineare:
Problema primario e problema duale, metodo di risoluzione del simplesso.
Programmazione lineare con variabili intere, principio della decomposizione.
Programmazione non lineare, condizioni di Kuhn - Tucker, programmazione quadratica convessa.
Applicazioni di ricerca operativa a problemi del traffico, della direzione aziendale e della pianificazione economica.
La teoria delle file di attesa.
La teoria dei grafi. Il P.E.R.T.
Il metodo della simulazione (Monte Carlo).

*Analisi di mercato*:

Tecniche impiegate nelle ricerche di mercato (campionarie - motivazionali - sperimentali - su elaborazioni econometriche).
Analisi del mercato potenziale e di quello effettivo di un prodotto.
Le ricerche sulla pubblicità.
Le aree di gravitazione e di attrazione commerciale.
Le previsioni di vendita.

*Istituzioni di diritto pubblico e nozioni di contabilità di Stato*:

Le fonti del diritto.
Gli atti amministrativi.
I contratti delle pubbliche amministrazioni.
Il Bilancio dello Stato.

---

ALLEGATO *C*

PROVE FACOLTATIVE

Sulle lingue francese, inglese, tedesca, consistenti nella traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione, nonchè in un colloquio atto a provare il grado di conoscenza della lingua prescelta.

**(7143)**

---

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

## Diario delle prove scritte del concorso regionale pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici aventi sede nella Basilicata.

Le prove scritte del concorso regionale pubblico per titoli ed esami a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici aventi sede nella Basilicata, indetto con decreto ministeriale 28 aprile 1970, n. 18357, avranno luogo in Potenza presso l'ufficio del genio civile, sito in corso Garibaldi, nei giorni 5, 6, 7 e 8 ottobre 1970 con inizio alle ore 8.

**(7798)**

---

# MINISTERO DELLA DIFESA

## Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettricista elettrogenista » specializzato.

Si da notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 15ª dell'11 aprile 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. L/411-15 in data 5 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1970, registro n. 12 Difesa, foglio n. 293, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « elettricista elettrogenista » specializzato.

**(7594)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.